

Scadenzario fiscale

Agosto 2017



Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni

Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi Intrastat, **che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo**

Scadenze con data variabile

Nel corso del mese scade:

- il termine di presentazione all'ufficio Iva della **dichiarazione di inizio attività ovvero di variazione dei dati**, per i soggetti che hanno iniziato, modificato o cessato l'attività nel corso del mese di luglio. La scadenza è trenta giorni dalla data dell'evento;
- il termine di consegna della **certificazione dei compensi ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno** e che ne facciano richiesta anticipata. In questo caso la certificazione va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta, diversamente la Certificazione Unica è da consegnare entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- il termine di 30 giorni **per regolarizzare le infrazioni commesse nel versamento relativo al mese precedente** usufruendo della riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (ravvedimento operoso).

In evidenza questo mese



IRES – IRPEF - IRAP – Maggiorazione dello 0,40 per cento

Per i soggetti che usufruiscono della proroga prevista dal DPCM 20 luglio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017) scade il termine per il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Le altre scadenze del mese

20

IVA - Emissione e registrazione di fatture

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documenti di trasporto e alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente, nei confronti del medesimo soggetto (art. 21, D.P.R. 633/72 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

20

IVA - Annotazione del documento riepilogativo

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente.

20

IVA - Intracee - Fatture per acquisti comunitari

Scade il termine per la registrazione delle fatture per acquisti da Paesi Cee ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese (art. 47, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

20

IVA - Intracee - Fatture per cessioni intracomunitarie

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Le fatture devono essere registrate con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (artt. 46 e 47, D.L. 331/93 come modificati dalla L. 228/2012).

20

IVA - Intracee - Autofattura per mancato ricevimento della fattura dal fornitore comunitario

Scade il termine per l'autofatturazione nel caso di acquisti di beni da altro Paese Cee intervenuti nel mese di maggio, per i quali non sia giunta la fattura del fornitore comunitario entro luglio (art. 46, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di luglio.

20

Accise - Versamento

Scade il termine di versamento delle accise sui prodotti energetici diversi dal metano immessi in consumo nel mese di luglio.

IVA – Liquidazione mensile – Versamento

Scade il termine entro cui i soggetti Iva devono effettuare la liquidazione mensile dell'Iva dovuta per il mese di luglio. Entro lo stesso termine, deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

IVA – Imposta risultante dalla dichiarazione annuale – Versamento sesta rata

Per i contribuenti che versano a rate il saldo Iva 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, scade il termine per il versamento della sesta rata con applicazione degli interessi.

IVA – Contribuenti mensili con contabilità affidata a terzi

I contribuenti Iva mensili, che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 100/98, devono effettuare il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente in base alle registrazioni del secondo mese precedente.

IVA – Contribuenti trimestrali – Liquidazione e versamento

Scade il termine per i soggetti Iva trimestrali per effettuare la liquidazione dell'Iva dovuta per il secondo trimestre 2017 maggiorata dell'1%. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo alla liquidazione successiva.

IVA – Contribuenti trimestrali soggetti al regime ex art. 74, commi 4 e 5 del Dpr 633/72

I contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime ex articolo 74, commi 4 e 5 del Dpr 633/72 devono effettuare il versamento dell'Iva dovuta relativa al secondo trimestre 2017.

Versamento unico - Scade il termine entro cui:

- *i sostituti di imposta devono versare con modalità telematiche (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) le ritenute su:*
 - retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi) corrisposti nel mese precedente;
 - compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;

- cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente, anche se non pagate;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
- premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
- interessi pagati nel mese precedente a residenti all'estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese;
- *i sostituti di imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:*
 - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di luglio dell'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di congruaggio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
 - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di congruaggio di fine anno 2016 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale regionale all'Irpef sui redditi 2017 risultante dal congruaggio effettuato nel mese di luglio.

La Regione di competenza è individuata con riferimento al domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2016 per l'addizionale relativa all'anno 2016 e con riferimento al domicilio fiscale del dipendente alla data di cessazione del rapporto per l'addizionale relativa all'anno 2017.

- *i sostituti d'imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) ai Comuni di competenza (D.M. 5 ottobre 2007 e Ris. Ag. Entrate 12 dicembre 2007, n. 368/E) con i cod. trib. 3848 (saldo) e 3847 (acconto):*
 - la rata relativa al saldo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta per il 2016 trattenuta dalla retribuzione corrisposta in luglio e calcolata all'atto delle operazioni di congruaggio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
 - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di luglio dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2017;
 - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale comunale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di congruaggio di fine anno 2016 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale comunale all'Irpef sui redditi 2017 risultante dal congruaggio in corso d'anno effettuato nel mese di luglio.

Il Comune di competenza coincide con quello del domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2016 per l'addizionale relativa al 2016 e al 1° gennaio 2017 per quella relativa al 2017.

IVA – Intrastat mensile

Scade il termine per la presentazione agli uffici doganali, esclusivamente per via telematica, degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

31

IVA – Editori

Gli editori devono procedere all'annotazione negli appositi registri delle indicazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 relative al mese precedente.

31

IVA - Enti non commerciali – Acquisti intracomunitari

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione e il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente (art. 49, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

31

IVA - Fatturazioni e registrazioni

Scade il termine di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate nel mese di luglio tramite filiali o sedi secondarie, contratti estimatori e altre operazioni di cui al D.M. 18 novembre 1976, e il termine di fatturazione delle operazioni con prezzo determinato nel mese di luglio ai sensi del D.M. 15 novembre 1975.

31

IVA - Agenzie di viaggio

Scade il termine per l'annotazione dei corrispettivi relativi al mese precedente ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n. 340.

31

IRES e IRAP – Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare - Acconto

Per le società di capitali per le quali il mese di agosto è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334, e-mail fisc@assolombarda.it